Ufficio Segreteria

Da: <sicilia.controllo@corteconticert.it>
Data: giovedì 22 dicembre 2022 16.24
A: <segreteria@pec.comune.roccellavaldemone.me.it>; <assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it>
Allega: Delibera n. 229_2022_PRSP_ Comune di Roccella Valdemone mancata trasmissione relazioni_signed_signed_Firmato.pdf
Oggetto: Comune di ROCCELLA VALDEMONE (ME) - Deliberazione n.229/2022/PRSP.

Si trasmette la deliberazione indicata in oggetto, adottata da questa Sezione nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2022, da inoltrare ai seguenti destinatari:

• al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Roccella Valdemone;

• al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente

• all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle autonomie locali

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA

COMUNE DI ROCCELLA V.
Protocollo n. 5484
Data 23/12/2022
Cat. SINDACO

Deliberazione n. 229 /2022/PRSP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio in data 21 dicembre 2022, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Antonio TEA	Referendario – relatore
Giuseppe VELLA	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "*sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti*";

VISTE le seguenti deliberazioni:

- n. 94/2020/INPR del 6 luglio 2020, avente ad oggetto: "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2019*";
- n. 97/2020/INPR del 8 luglio 2020, avente ad oggetto: "*Linee guida e il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2020-2022*";
- n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo 2021, avente ad oggetto: "*Linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020*";

VISTE le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento, trasmesse con nota prot. Cdc n. 8727 del 5 dicembre 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 119/2022 con la quale la Sezione è stata convocata nell'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore referendario dott. Antonio Tea;

DELIBERAZIONE

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 266/2005, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo - a carico degli organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti apposite relazioni sui documenti contabili previsionali (bilancio di previsione) e consuntivi (rendiconto), formulate sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

In relazione al suddetto adempimento, sono periodicamente deliberate e trasmesse ai competenti organi degli enti locali interessati (Sindaco e Organo di revisione) apposite linee guida cui attenersi nella predisposizione delle relazioni.

Nello specifico, per quanto concerne il rendiconto relativo all'esercizio 2019, il rendiconto relativo all'esercizio 2020 e il bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022, sono state approvate e trasmesse le seguenti deliberazioni:

- n. 94/2020/INPR del 6 luglio 2020, avente ad oggetto: "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2019*";
- n. 97/2020/INPR del 8 luglio 2020, avente ad oggetto: "*Linee guida e il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2020-2022*";
- n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo 2021, avente ad oggetto: "*Linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020*".

Ciò posto, si deve constatare come, nonostante i plurimi solleciti formulati dalla Sezione, alla data odierna, non risultino ancora trasmesse, da parte dell'Organo di revisione del Comune di Roccella Valdemone (ME), le relazioni riguardanti i documenti contabili sopra indicati (rendiconto relativo all'esercizio 2019, rendiconto relativo all'esercizio 2020 e bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022).

Al riguardo, si evidenzia che:

- in data 14 aprile 2021, è stato inoltrato, con nota prot. n. 4819, apposito sollecito per il questionario sul rendiconto dell'esercizio 2019.

Con riscontro del 19 aprile 2021 (prot. Cdc. n. 4993), l'ente, nel comunicare l'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 con deliberazione consiliare n. 23 del 22 settembre 2020 ha addotto, quale ragione del ritardo, la mancata definizione dell'iter di nomina del nuovo organo di revisione;

- in data 23 aprile 2021 è stato inoltrato, con nota prot. n. 5182, apposito sollecito per il questionario sul bilancio di previsione 2020-2022.

Con riscontro del 26 aprile 2021 (prot. Cdc. n. 5284) l'ente, nel comunicare l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione in questione con deliberazione consiliare n. 17 del 5 agosto 2020, ha ribadito come il ritardo derivasse dalla pendenza dell'iter di nomina del nuovo organo di revisione;

- in data 11 febbraio 2022, a mezzo dell'applicativo FitNet-Con.Te, sono stati reiterati i solleciti per l'invio delle relazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019 e sul bilancio di previsione 2020-2022 unitamente a quello per la relazione sul rendiconto per l'esercizio 2020. L'Organo di revisione in data 17 marzo 2022, con nota inviata per conoscenza alla Sezione (acquisita con prot. Cdc n. 2214), ha invitato il sindaco, il segretario generale ed il responsabile dell'area finanziaria a fornire i dati richiesti dallo stesso per procedere all'adempimento in argomento.

Questa Sezione ha più volte posto in evidenza come <<*l'omessa compilazione della summenzionata relazione costituisce violazione di un preciso obbligo, compromettendo l'esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. L'inadempimento dell'organo di revisione potrebbe peraltro giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; va infatti considerato che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull'operato del revisore*>> (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 46/2019 nonché Sezione di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 24/2022/PRSE).

Con la citata deliberazione n. 166/2018/INPR, è stato inoltre osservato, con specifico riferimento all'Organo di revisione dell'ente locale, che <<*lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente. Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Il tutto in coerenza con il sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all'organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento*>>.

Il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce, pertanto, grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di

compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 116/2020/PRSP).

Non è superfluo ricordare che, ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. n. 267 del 2000, i revisori degli Enti Locali rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

L'eventualità che uno o più documenti contabili tra quelli in relazione ai quali risulta l'inadempienza accertata nella presente deliberazione non siano stati approvati dall'Ente, non solleva l'Organo di revisione dall'obbligo di riscontrare le richieste della magistratura contabile nei termini indicati dalla stessa, considerato che, come evidenziato anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'art. 239 del TUEL ha sancito un "necessario" rapporto di collaborazione fra controllore interno (organo di revisione) ed esterno (Corte dei conti), individuando tale organo quale principale referente della magistratura contabile nell'esercizio delle funzioni di controllo e rendendolo partecipe dell'esercizio delle stesse con una fondamentale funzione ausiliaria e di supporto (Corte cost., sentenze n. 179 del 2007 e n. 198 del 2012).

Da ultimo, è il caso di segnalare, per consentire l'adozione delle necessarie azioni correttive, che la sezione "*amministrazione trasparente*" del sito istituzionale dell'ente non appare aggiornata né contiene alcun atto inerente ai bilanci consuntivi e preventivi e che, dalla consultazione della banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge il mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020, unitamente ai suoi allegati e al piano degli indicatori e dei risultati, sebbene risulti compilata la sezione "*dati contabili analitici*", nonché un errore di quadratura, per il bilancio di previsione 2020/2022, rilevato dal sistema.

P. Q. M.

La Sezione di controllo per la Regione Siciliana,

ACCERTA

l'omessa trasmissione delle relazioni previste dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 da parte dell'Organo di revisione del Comune di Roccella Valdemone riguardanti:

1) i rendiconti relativi agli esercizi 2019 e 2020;

2) il bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022.

INVITA

il Comune ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione e per l'invio da parte dell'Organo di revisione alla Sezione regionale di controllo delle suddette relazioni.

DISPONE

che l'Organo di revisione depositi, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della presente deliberazione, le relazioni di cui alla parte motiva, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalle deliberazioni di questa Sezione di approvazione delle Linee Guida richiamate.

ORDINA

a) che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata:

- al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Roccella Valdemone;
- al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente -, anche ai fini delle valutazioni di propria ed esclusiva competenza di cui all'art. 235, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000;
- all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle autonomie locali, per i profili di competenza;

b) che l'Ente ponga in essere quanto necessario, al fine di informare del predetto inadempimento l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;

c) che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "*Amministrazione Trasparente*").

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2022.

L'ESTENSORE

Antonio Tea

ANTONIO TEA
CORTE DEI CONTI
22.12.2022
12:38:45 CET

Il PRESIDENTE

Salvatore Pilato

SALVATORE PILATO
CORTE DEI CONTI
22.12.2022 14:02:13 GMT+01:00

Depositato in Segreteria il 22 dicembre 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
BORIS RASURA
In Data/On Date:
giovedì 22 dicembre 2022 16:04:37